

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 16 – 9944/2016

OGGETTO: Progetto: *“Richiesta modifica AUA n. 196-29287/2014 del 26/08/2014 per esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e smi e del D.M. 05/02/98 e s.m.i.”*

Comune: Santena

Proponente: Edil Conversion s.r.l.

Procedura: Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.

Presenza d’atto della rinuncia al progetto

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 17/02/2015 la Società Edil Conversion s.r.l. - con sede legale in Santena (TO) Via Asti n. 19, Partita IVA 11014390014 - presentava domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", relativamente al progetto di *“Richiesta modifica AUA n. 196-29287/2014 del 26/08/2014 per esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e smi e del D.M. 05/02/98 e s.m.i.”*;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.; in data 22/04/2015 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7 - Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);
- con D.D. n. 25-15176/2015 del 15/05/2015 , ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto oggetto dell'istanza veniva escluso dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi);

Rilevato che:

- nell’ambito del provvedimento era stata accertata la presenza di vincoli territoriali insistenti sull’area in esame la cui presenza non risultava dalla certificazione prodotta dal Comune sede di impianto in data 08/04/2014 durante l’iter istruttorio per il rilascio dell’AUA in essere;
- in particolare veniva accertato che l’area oggetto dell’intervento ricade nelle classi IIB, IIIa e IIIb della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità urbanistica ed è inserita

nelle aree legate ai dissesti dovuti alla dinamica fluviale e torrentizia classificate Eea (intensità del processo molto elevata) ed Ema (intensità media/moderata),

- relativamente a tale aspetto si demandava alla fase istruttoria per la modifica dell'AUA l'espressione del Comune di Santena circa l'ammissibilità dell'intervento;

Considerato che:

- in data 17/12/2015 (prot. CMTO n. 179186) in Comune di Santena formalizzava il suddetto parere esprimendo parere negativo;
- con nota prot. n. 1078 del 24/02/2016 l'Autorità di Bacino del Fiume Po, interpellata in merito, così si è espressa: *"..si ritiene che l'autorizzazione richiesta non possa essere rilasciata perché in contrasto con la citata norma vincolante (NTA del PAI) di cui all'art. 9, comma 5 ultima alinea.si deve inoltre ritenere che anche l'attività oggetto della precedente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 26 agosto 2014 non sia conforme alla prescrizione della suddetta norma"*;
- in data 03/03/2016 la Società Edil Conversion s.r.l. comunicava l'intenzione di rinunciare al progetto di modifica dell'AUA n. 196-29287/2014 del 26/08/2014; in medesima data comunicava anche l'intenzione di presentare un progetto relativo al trasferimento dell'impianto esistente in aree diverse non soggette a vincoli appartenenti allo stesso sito e che tale progetto prevederà la possibilità di recuperare i rifiuti presenti nell'area in modo da liberare le superfici occupate;

Ritenuto che:

- sulla base della disciplina del PAI attualmente vigente l'intervento proposto non possa essere realizzato in quanto in contrasto con le norme di attuazione del PAI stesso;
- il proponente ha comunicato l'intenzione di rinunciare al progetto;

Visti:

- la L.R. 40/98 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

A fronte delle problematiche emerse e dettagliate nella premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- **di prendere atto**, in considerazione della comunicazione dell'azienda in data 03/03/2016 richiamata in premessa, della rinuncia del progetto *"Richiesta modifica AUA n. 196-29287/2014 del 26/08/2014 per esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e smi e del D.M. 05/02/98e s.m.i"* presentata in data 17/02/2015 dalla Società Edil Conversion s.r.l. - con sede legale in Santena (TO) Via Asti n. 19, Partita IVA 11014390014 - relativamente all'avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"*.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

data: 07/04/2016

il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola MOLINA